



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it



Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N°170 del 24/11/2017

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LATINA S. SERMONETA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 LND DEL 18/10/2017 (Gara: LATINA S. SERMONETA FC - ACCADEMIA CALCIO ROMA del 14/10/2017 - Campionato Juniores Regionali)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Sentito l'Arbitro

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le motivazioni

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 25/10/2017 (Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – FORTITUDO FUTSAL POMEZIA del 30/09/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. FORMIA CALCIO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DELL'8/11/2017 (Gara: CAVESE 1919 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 5/11/2017 – Campionato di Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LA SETINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CONSOLI FRANCESCO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 9/11/2017 (Gara: NUOVO COS LATINA – LA SETINA del 5/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CONSOLI Francesco a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORRENOVA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE ROMAGNOLI CRISTIAN FINO AL 31/01/2018 E DEI CALCIATORI CASTRECHINI ALESSANDRO E MONTI VALERIO FINO AL 15/12/2017 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.79 SGS DEL 3/11/2017

(Gara: TORRENOVA CALCIO – TOR SAPIENZA del 28/10/2017 – Campionato Allievi Regionali Fascia “B”)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del massaggiatore ROMAGNOLI Cristian fino al 31/12/2017 nonché di tramutare la squalifica dei calciatori CASTRECHINI Alessandro e MONTI Valerio in 4 gare effettive.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 24 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli